



**FEDERESTRATTIVA**

Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Infrastrutture  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano  
*e-mail: unitaDIS@autorita.energia.it*

**Roma, 1 ottobre 2012**

**Oggetto: Risposta al DCO 341/2012/R/GAS**

Si trasmettono in allegato le considerazioni in merito a quanto proposto con il documento per la consultazione n. 341/2012 in materia di *“Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”*.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

p. FEDERESTRATTIVA  
Il Segretario Generale  
(Giuseppe Venditti)



### **Osservazioni di carattere generale**

Come commento preliminare e di carattere generale, si desidera riprendere alcune considerazioni espresse a commento del DCO 4/08.

In particolare si propone che venga previsto per le prestazioni accessorie l'introduzione di valori a *forfait* unici per ambito tariffario, come nel settore elettrico, accompagnata da un sistema perequativo per la fase transitoria in attesa della ridefinizione dei nuovi ambiti territoriali della distribuzione.

Valori a *forfait* renderebbero certamente più agevole l'attività del venditore e nel contempo l'introduzione di un meccanismo di perequazione non penalizzerebbe quei distributori che sostengono maggiori costi per la localizzazione geografica delle proprie reti (zone montane, zone poco abitate, ecc.).

Inoltre, in merito alle tempistiche indicate al par. 4.2 del DCO segnaliamo che sarebbe auspicabile che la relazione AIR fosse pubblicata non più tardi della data di emanazione del provvedimento finale di approvazione del nuovo TUDG, al fine di poter effettuare una completa disamina sia delle soluzioni proposte che di quelle adottate, e di poter svolgere una compiuta e rapida valutazione degli impatti di queste ultime.

### **Osservazioni puntuali ai singoli spunti di consultazione**

*S1. Osservazioni sull'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG all'anno 2013.*

*S2. Osservazioni sulle ipotesi di modifica delle regole di aggiornamento vigenti nel terzo periodo di regolazione ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2013.*

In linea generale si condivide l'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza dell'attuale RTDG e della RQDG all'anno 2013 in quanto ciò consentirà di disporre di un più ampio periodo per la valutazione delle possibili evoluzioni della regolazione tariffaria e degli effetti che le nuove regole per l'affidamento del servizio di distribuzione potranno avere sul sistema e sulla remunerazione degli operatori.

Ciononostante segnaliamo la necessità di prevedere opportune norme di aggiornamento della regolazione vigente che tengano conto delle numerose innovazioni introdotte nel corso del terzo periodo regolatorio relativamente, in particolare, agli obblighi di installazione di misuratori conformi ai requisiti di cui alla delibera 155/08 e agli obblighi derivanti dall'erogazione del servizio di Default.



Quanto alla fissazione dei parametri per l'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale, pur apprezzando l'orientamento di mutuare le scelte effettuate in occasione dei recenti aggiornamenti dei criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di rigassificazione del gas naturale, suggeriamo di utilizzare i valori più aggiornati disponibili dei tassi di rendimento delle attività prive di rischio e di rendimento del capitale di debito.

In particolare, dalle nostre analisi risulta che la media (mensile) degli ultimi 12 mesi del tasso di rendimento dei BTP decennali è pari a 5,992%.

Inoltre, dall'incremento del rapporto di indebitamento da 0,5 a 0,8 dovrebbe, in linea teorica, derivare una maggiore rischiosità del capitale preso a debito e come tale dovrebbe essere riflessa anche nel tasso di rendimento del capitale di debito richiesto; in particolare dovrebbe essere più alto il *Debt Risk Premium* (nel DCO non è esplicitato se viene confermato il valore di 0,45% utilizzato per il calcolo del vigente tasso di debito).

Lo stesso tipo di impatto si verifica a livello del  $\beta$  levered: un maggior indebitamento implica un maggior rischio e un maggior premio anche sul  $\beta$ . In particolare essendo la formula del  $\beta$  levered pari a  $\beta$  unlevered  $\cdot [1 + (1 - t_c) \cdot D/E]$  partendo dal  $\beta$  levered di 0,65 della precedente delibera applicando un'aliquota fiscale del 27,5% e un D/E di 0,5 risulterebbe un  $\beta$  unlevered di 0,477 che rilevereggiato con il nuovo rapporto di indebitamento lo dovrebbe portare ad un nuovo valore di  $\beta$  levered di 0,753.

### *S3. Osservazioni sulle ipotesi relative alle disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di qualità del servizio gas.*

Con riferimento all'ipotesi di estensione degli indici per il calcolo dei livelli tendenziali di riduzione delle dispersioni localizzate occorre considerare che gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare gli obiettivi sono stati notevoli, raggiungendo valori molto bassi degli indicatori specifici.

Voler migliorare ancora tali risultati o anche solo mantenerli con gli stessi standard diventa sempre più difficile in quanto molte volte si tratta di valori minimi: in taluni impianti ad esempio si registrano perdite su condotte interrate tra lo 0 e 1, pertanto si rischia di ricevere penalità se solo si passasse a 1 o 2.

Pertanto a fronte di margini di miglioramento minimi si presentano probabilità di penalizzazione molto elevate.

### *S4. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.*



Indipendentemente dalla scelta che l'Autorità effettuerà in merito alla durata del periodo regolatorio, accogliamo con favore la previsione di introdurre meccanismi di aggiornamento infra-periodo di alcuni parametri chiave della regolazione tariffaria e della qualità.

Riteniamo che tali meccanismi debbano intervenire con cadenza al più biennale, per poter contenere il rischio regolatorio di eventuali soluzioni, adottate in relazione a situazioni contingenti, che dovessero poi rivelarsi penalizzanti per gli operatori o per i clienti finali.

Tale previsione appare quanto più opportuna nell'immediato futuro, caratterizzato dai primi effetti della riforma del settore, difficilmente prevedibili in questa fase, per rendere la nuova regolazione più aderente alle nuove configurazioni che il sistema assumerà via via che si concluderanno le gare d'ambito per l'affidamento del servizio.

Ciò, inoltre, consentirà all'Autorità di procedere con i necessari adeguamenti della regolazione avendo una maggiore percezione dei costi emergenti dallo svolgimento delle gare (nel DCO non se ne fa cenno, ma riteniamo che l'Autorità debba valutare l'opportunità di trasferire tali oneri, di natura puramente amministrativa, alla generalità degli utenti dell'ambito), degli investimenti che si renderanno necessari per l'acquisizione degli ambiti, e della dimensione media delle imprese che risulteranno aggiudicatarie.

#### *S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione dei costi operativi.*

Riteniamo condivisibile, in linea generale, confermare l'impostazione adottata per il terzo periodo di regolazione e meritevole di apprezzamento l'intenzione di prevedere con anticipo gli obiettivi di recupero di produttività che saranno imposti nel successivo periodo regolatorio.

Ci preme ribadire, tuttavia, il principio espresso dal giudice amministrativo nella sentenza n. 2521/12 e relativo all'incomprimibilità, a tendere, dei livelli di costo operativo realizzabili.

In assenza di una discontinuità di tipo dimensionale dell'impresa o tecnologica rilevante non è ipotizzabile il conseguimento di recuperi di efficienza consistenti e duraturi nel tempo.

In altre parole, il meccanismo di efficientamento dei costi ha già operato negli ultimi due periodi regolatori e le aziende hanno già compiuto sforzi rilevanti per conseguire un assetto pre-gare efficiente e un livello di costi non ulteriormente riducibile; pertanto, in assenza di meccanismi incentivanti all'aggregazione di imprese come quelli vigenti, non ci sembra corretto continuare ad applicare tassi di recupero di produttività annuali anche nel prossimo periodo regolatorio, almeno fintanto che non si sia proceduto allo svolgimento delle prime gare d'ambito.

Quanto alla fissazione del livello iniziale dei costi operativi, riteniamo sicuramente utile procedere all'analisi per aggregato nazionale, tuttavia occorrerà porre attenzione, a nostro avviso, sulla definizione di opportuni coefficienti correttivi che consentano di approssimare le realtà specifiche delle singole aziende dipendenti, in particolare, dalla densità di clientela,

dalle caratteristiche delle aree servite, dalla tipologia media di clienti finali, dalla dislocazione degli ambiti serviti sul territorio nazionale.

*S6. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito.*

In merito alla previsione di introdurre meccanismi di valutazione dei nuovi investimenti con costi *standard*, non si ravvisano particolari controindicazioni ad un'introduzione graduale di tale metodologia; tuttavia, per quanto possano effettivamente essere individuate alcune categorie di cespiti cui sarà possibile applicare una valorizzazione a costi *standard*, riteniamo che tale individuazione debba scaturire da un percorso di approfondimento condiviso con gli operatori del settore, alla stregua di quanto compiuto di recente per la definizione dei livelli di costo *standard* applicabili ai fini del riconoscimento degli oneri di installazione di misuratori conformi ai requisiti di telegestione e telelettura di cui alla delibera 155/08.

*S7. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.*

Condividiamo quanto proposto al par. 13, pur ribadendo le considerazioni espresse allo spunto S2 in riferimento alla revisione delle condizioni per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito da applicare nel quarto periodo regolatorio.

Suggeriamo, inoltre, di prevedere una revisione dei parametri ogni due anni, al fine di contenere il rischio finanziario delle oscillazioni del costo del denaro.

*S8. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura.*

In merito ai cambiamenti sulla struttura delle tariffe obbligatorie proposte dall'Autorità non si ravvisano criticità ma richiediamo che venga dato agli operatori un tempo congruo di almeno 6 mesi per consentire di adeguare i sistemi di fatturazione.

*S9. Osservazioni sull'ipotesi di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione secondo le nuove gare.*

Non rileviamo criticità in tal senso.

Riteniamo, tuttavia, che tale passaggio potrà essere realizzato solo a seguito di accurate analisi sulle specificità dei diversi ambiti e di un adeguato processo di consultazione.

*S10. Osservazioni sulle ipotesi di riassorbimento dei meccanismi perequativi.*

In linea generale, siamo favorevoli a qualunque meccanismo che possa apportare semplificazione ed efficienza nei processi perequativi, tuttavia riteniamo che gli orientamenti illustrati non siano idonei ad intercettare adeguatamente tale esigenza; se da un lato, infatti, si potrebbero ravvisare alcuni elementi di maggior semplificazione, dall'altro si deve notare che il meccanismo proposto aumenterebbe per gli operatori l'esposizione finanziaria relativa alle partite di perequazione, operando la perequazione delle partite di dare/avere solo nell'anno  $t+2$ .

Ciò appare in controtendenza rispetto a quanto appena proposto dall'Autorità in merito al riconoscimento di una specifica maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito a compensazione del *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti.

*S11. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.*

Segnaliamo che l'attuale trattamento dei contributi, sia pubblici che privati, già nel corso del terzo periodo regolatorio ha comportato una consistente erosione della remunerazione del capitale investito, portando i contributi in deduzione senza degrado, rispetto ad un capitale investito che al contrario si degrada anno per anno per effetto degli ammortamenti.

Auspichiamo, pertanto, che l'Autorità colga l'opportunità, per il prossimo periodo regolatorio, di introdurre misure correttive congrue ed efficaci per l'eliminazione di tale distorsione che, come detto, sta pesantemente penalizzando gli investimenti delle imprese.

Le proposte dall'Autorità ci sembra vadano in parte nella giusta direzione, , ma riteniamo al contempo che se la soluzione che sarà adottata dovrà riflettere quanto introdotto per il servizio elettrico, occorrerà prevedere che anche la quota parte dei contributi portata in deduzione del capitale investito sia soggetta a degrado alla stessa stregua delle immobilizzazioni di località.

Considerata l'importanza e l'incidenza dell'argomento nel complesso dei provvedimenti che l'Autorità si accinge a varare per il quarto periodo regolatorio, riteniamo che sia opportuno tornare sull'argomento con una consultazione specifica, una volta che siano state pubblicate le tariffe di riferimento degli anni 2011 e 2012; solo allora sarà possibile valutare compiutamente l'effetto della predetta erosione delle componenti di remunerazione dei costi di capitale e, pertanto, eventualmente proporre gli opportuni adeguamenti delle regole per il trattamento dei contributi stessi.

*S13. Osservazioni sull'ipotesi di sviluppo di meccanismi di incentivazione misti che combinino logiche input based con logiche output based.*

*S14. Indicazioni sullo stato di sviluppo di progetti di realizzazione di smart grid nell'ambito della distribuzione del gas naturale e valutazioni prospettiche.*

Fermo restando che già ad oggi la maggiorazione della remunerazione del capitale investito è limitata a particolari tipologie di interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza della rete e solo al momento dell'entrata in esercizio degli stessi, riteniamo che eventuali meccanismi di tipo misto *input/output* come illustrati nel DCO possano avere limitata applicabilità e che debbano essere previsti solo per progetti di particolare rilevanza e complessità, nonché di elevata durata in termini di tempi di realizzazione.

Al momento non si ravvedono interventi della fattispecie appena citata, stante anche l'attuale limitato avanzamento della tecnologia c.d. *smart grid* del gas naturale.

Suggeriamo di rimandare eventuali modifiche dei meccanismi incentivanti degli investimenti una volta individuati specifiche soluzioni progettuali di particolare rilevanza in termini di benefici per il sistema.

*S15. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento dello scostamento tra valore di rimborso e valore degli asset ai fini regolatori.*

In materia di determinazione del valore di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti nell'ambito delle prossime procedure di gara sono in corso due distinte attività rispettivamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso codesta Autorità, alle quali partecipano anche le associazioni delle imprese di distribuzione gas e dei Comuni (ANCI).

La prima è finalizzata alla definizione di una procedura condivisa per il calcolo del valore di rimborso (VIR) degli impianti di distribuzione, la seconda condurrà alla creazione di un archivio centrale contenente i dati di consistenza dei predetti impianti da rendere disponibili a Stazioni appaltanti ed enti locali ai fini dell'espletamento delle attività inerenti le procedure di gara.

Proprio per la particolare finalità dell'iniziativa avviata dal Ministero, quella cioè di definire criteri univoci per la determinazione del valore economico degli *asset* oggetto delle gare d'ambito, riteniamo che il valore di rimborso che scaturirà dalla procedura suddetta non possa che essere considerato congruo e non ulteriormente negoziabile rispetto ad una corretta valorizzazione degli elementi che compongono l'impianto, valorizzazione che già tiene conto di una valutazione dei costi standardizzati a livello nazionale e corretta per tenere conto di eventuali specificità locali.

Per tale motivo, non ci appare corretto prevedere una soglia alla differenza tra i valori del VIR e della RAB, finalizzata all'attivazione di una procedura di analisi condotta dall'Autorità ai fini della parziale o integrale riconoscibilità di tali costi al gestore entrante. Tale soglia avrebbe, invece, ragion d'essere in una situazione in cui non vi fossero metodi di calcolo del VIR predisposti *ad hoc* con una metodologia condivisa tra istituzioni e operatori quale quella attualmente in fase di completamento presso il MISE.

Quanto alla previsione riportata al par. 20.7, ci preme osservare che qualora la differenza tra il VIR e la RAB fosse riconosciuta annualmente come rata posticipata di ammortamento di un debito, questa sarebbe ascritta tra i ricavi della società di distribuzione e come tale sarebbe tassata al 27,5% + Robin Hood Tax + IRAP. Quindi il flusso di cassa netto di questa componente sarebbe una rata ridotta di oltre un terzo (le tasse).

Dalle nostre simulazioni si evince che la previsione in oggetto abbatte notevolmente gli indici di redditività degli investimenti, costituendo, di fatto, una barriera alla partecipazione alle gare per quegli operatori che fossero presenti in quota minoritaria nell'ambito di riferimento (operatori *non incumbent*).

Il tasso di remunerazione, salvo correttivi, sarebbe ben inferiore al *Kd* e un simile rendimento renderebbe qualunque progetto di investimento insostenibile per chiunque.

Considerato che l'aggiudicazione delle gare d'ambito comporterà, a tutti gli effetti, la necessità di investire ingenti capitali per poter rilevare gli *asset* del gestore uscente, non si comprende il motivo per il quale il riconoscimento in tariffa della differenza tra il VIR e la RAB non debba essere trattato secondo le modalità di remunerazione previste per il capitale investito ai fini tariffari.

*S16. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.*

*S17. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000.*

In linea generale si è favorevoli all'introduzione di misure che favoriscano l'uscita anticipata dei soggetti con concessioni in scadenza posteriore a quella delle gare.

Giudichiamo, tuttavia, tale obiettivo di difficile raggiungimento in quanto non si intravedono benefici diretti a favore del gestore aggiudicatario della gara che potranno derivare dall'eliminazione delle *enclave*, considerati anche gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione di cui al DM 21 aprile 2011.





**FEDERESTRATTIVA**

Quanto alle misure finalizzate all'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiori a 100.000, sebbene queste siano previste come possibilità dalle norme primarie, riteniamo che le stesse, oltre a costituire una potenziale distorsione nella conduzione delle gare ed una barriera alla più ampia partecipazione delle imprese alle procedure di gara, difficilmente potranno essere poste a carico, in termini economici, dei soggetti aggiudicatari, per gli stessi motivi esposti al par. 21.11.

*S21. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.*

In linea di principio si è favorevoli ad un aumento della tutela dei clienti attraverso una graduale trasformazione degli standard generali in standard specifici come anticipato al par. 25 e allo spunto S21.

Si desidera, tuttavia, segnalare la necessità di meglio definire il contenuto informativo dei flussi informativi tra distributori e venditori per la comunicazione a questi ultimi degli indennizzi da corrispondere ai clienti finali interessati: in particolare, con riferimento alle somme degli indennizzi, sarebbe opportuno che il distributore indicasse la data a cui fa riferimento l'indennizzo in modo da evitare di elargire indennizzi ai clienti non aventi diritto qualora su un determinato punto si sia verificata una voltura o un subentro.